

Repertorio numero _____

MODIFICA DI CONVENZIONE

Tra il Comune di Rivalta di Torino e le società “Impresa Edil Sannicolese di Lo Bue Gaetana e Ferrara Mattia s.n.c.”, “Sibona s.a.s. di Grosso Antonio e C.”, “Foglienghi Immobiliare s.r.l.” e la ditta individuale Vicentini Luisito per l’esecuzione del Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa, di seguito per brevità definito P.E.C.L.I., delle aree site nella zona “DE8”di nel vigente P.R.G.C. del Comune di Rivalta di Torino.

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno _____, addì _____ del mese di _____ in Rivalta di Torino, in una sala del palazzo civico in Via Candido Balma n. 5.

Avanti a me, Dottor _____, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, sono presenti:

- a) **VITETTA Maria, nata a il, la quale dichiara di agire nella qualità di Dirigente nel Settore Tecnico del Comune di Rivalta di Torino (codice fiscale numero 01864440019) in forza di specifica delega conferita con provvedimento sindacale n. 12/2015 del 29/12/2015**, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. in data, divenuta esecutiva in data, che in copia conforme all’originale, unitamente ai relativi allegati, si allega al presente atto sotto la lettera “A” omessane la lettura per dispensa avutane dai comparenti;
- b) LO BUE Gaetana Maria, nata a Prizzi il 5 dicembre 1950 e FERRARA Mattia, nata a Prizzi il 9 luglio 1946, domiciliate entrambe per la carica presso la società di cui infra, le quali dichiarano di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella loro qualità di Soci Amministratori e legali rappresentanti della società “**IMPRESA EDIL SANNICOLESE di Lo Bue Gaetana Maria e Ferrara Mattia s.n.c.**” con sede in Torino, Corso Monte Cucco 73, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 05105740012, numero REA TO-684185, valore nominale dei conferimenti Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei), con i poteri per quanto infra;
- c) GROSSO Antonio, nato a Moncalieri il 21 gennaio 1934, domiciliato per la carica presso la società di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società “**SIBONA S.A.S. di Grosso Antonio e C.**” siglabile “**SIBONA SAS**”, con sede in Torino Corso Galileo Ferraris 116, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 07524700015, e numero REA TO-899539, valore nominale dei conferimenti Euro 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue virgola ventotto), con i poteri per quanto infra;

d) GROSSO Simona, nata a Torino l'8 gennaio 1963, domiciliata presso la società di cui infra, la quale dichiara di intervenire non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico della società **“FOGLIENGHI IMMOBILIARE S.R.L.”** con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 116 codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 079101700, numero REA TO-931388, capitale sociale euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento/00), interamente versato, con poteri per quanto infra;

e) VICENTINI Luisito, nato a Bruino il 17 giugno 1952, residente a Orbassano, via Frejus n. 25, codice fiscale VCNLST52H17B216Q, quale titolare della ditta individuale denominata **“VICENTINI LUISITO – MARMI – GRANITI E CERAMICHE”**, corrente in Rivalta di Torino, Via dei Campi n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino VCNLST52H17B219Q, numero REA TO-794276, partita IVA 06542400012 ed annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale) al n. 229566.

Detti componenti delle cui identità personali io notaio sono certo, stipulano quanto segue:

PREMESSO:

- che il Comune di Rivalta di Torino è dotato di Variante Generale al P.R.G. approvata con D.P.G.R. n. 62-2471 del 27 luglio 2011;
- che con deliberazione consiliare n. 58 del 16 luglio 2009 è stata approvata la convenzione tipo relativa agli interventi convenzionati;
- che i soggetti proponenti, in allegato all'apposita istanza indirizzata al Sindaco pervenuta al Protocollo Generale del Comune in data 06 agosto 2007 prot. n. 16915/61 e rubricata quale pratica edilizia n. 194/2007, hanno presentato la richiesta di approvazione di Programma di Riquilificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale (PIRU), ai sensi degli art. 43 e seguenti della L.R. 56/77 e s. m. i., per la utilizzazione degli immobili di proprietà siti nel Comune di Rivalta di Torino ed identificati al Catasto Terreni censiti al foglio n. 41 mappali n. 45,66,99,264,265,266,280,264,277 ora mappali numeri dal 292 al 313 in seguito a tipo di frazionamento di cui infra, oltre al mappale 277 non frazionato ed identificati con gli stessi mappali al Catasto Fabbricati ove il mappale 298 risulta diviso nei subalterni 1 – 2 e 3, il mappale 293 nei subalterni 1 – 2 -3 e il mappale 303 nei subalterni 1 – 2, per una superficie complessiva di mq. 11.999 (undicimilanovecentonovantanove) catastali, inclusi nella zona DE8 (area occupata da insediamenti produttivi di cui si prevede il trasferimento e il cambio di destinazione d'uso) della Variante Generale al Piano Regolatore Generale approvata dalla Regione Piemonte con DPRG n. 62-2471 del 27.07.2011;
- che il Programma di Riquilificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale (PIRU) è stato esaminato con parere favorevole della Commissione Edilizia in data 6 ottobre 2008, fatta salva la

definizione in linea amministrativa dei rapporti per la cessione delle aree a servizi e per la corresponsione degli oneri di urbanizzazione;

- che sono state esperite tutte le procedure previste dalla legislazione vigente sia in merito al deposito che alla pubblicazione, avvenuta per un periodo di 30 (trenta) giorni dal 16 maggio 2008 al 14 giugno 2008, all'Albo Pretorio del Comune, nonché alla possibilità di presentazione, da parte dei privati cittadini di osservazioni e proposte nel periodo dal 15 giugno 2008 al 15 luglio 2008;

- che nei termini previsti sono stati presentate quattro osservazioni e/o proposte alle quali si è controdedotto con deliberazione n. 97 del 20 ottobre 2008;

- che tra le osservazioni presentate la società "Impresa Edil Sannicolese di Lo Bue Gaetana Maria e Ferrara Mattia s.n.c." ha presentato osservazione al fine di trasformare il progetto di PIRU in progetto di PEC di Libera Iniziativa ai sensi dell'art. 85 punto 5 della LUR 56/77 e s.m.i.;

- che il Consiglio Comunale, con la delibera numero 97/2008 ha deciso l'approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa (P.E.C.L.I.) ed il relativo schema di convenzione, da stipularsi ai sensi e per gli effetti degli art. 43 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i., successivamente modificato, detto schema di convenzione, con la delibera numero 40/2009 su allegata;

- che appare necessario, da parte del Comune, disciplinare con la presente convenzione i rapporti con i richiedenti in ordine agli adempimenti previsti dalla legge per l'approvazione del presente P.E.C.L.I. ed in ordine ai tempi ed alle modalità di attuazione del medesimo;

- che le ditte presenti attualmente sull'area DE8 hanno presentato al Sindaco del Comune di Rivalta di Torino, Frazione Pasta, dichiarazione di mantenimento dei livelli occupazionali;

- che con atto a rogito Notaio Ferdinando MERZARI in data 24 giugno 2009, repertorio n. 54696/18236, registrato al Primo Ufficio delle Entrate di Torino in data 15 luglio 2009 al n. 16784, le società "IMPRESA EDIL SANNICOLESE DI LO BUE GAETANA MARIA E FERRARA MATTIA S.N.C.", "SIBONA S.A.S. DI GROSSO ANTONIO E C." e "FOGLIENGHI IMMOBILIARE S.R.L." nonché il signor VICENTINI Luisito, nella sua prefata qualità, hanno stipulato con il comune di Rivalta di Torino convenzione edilizia per l'esecuzione del Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa – PECLI – delle aree in zona "DE8" del Piano Regolatore Generale Comunale di Rivalta di Torino;

- che il comune di Rivalta di Torino, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 in data 20 dicembre 2011, come sopra allegata sotto la lettera "A" ha approvato il nuovo schema di convenzione del PECLI in zona "DE8" di P.R.G.C. a modifica della succitata convenzione a rogito Notaio Ferdinando MERZARI in data 24 giugno 2009, repertorio n. 54696/18236 **e che tale modifica di convenzione è stata stipulata in data 28/02/2012 rogito notaio Stefano De Giovanni rep. 15818-5878;**

- Che il comune di Rivalta di Torino, a seguito di richiesta inoltrata dai Soggetti Attuatori in data 25/10/2013 prot. n. 21532/61, ha approvato con D.G.C. n. del un nuovo schema di convenzione a modifica della convenzione rogito notaio Stefano De Giovanni rep. 15818-5878 del 28/02/2012;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONFERMATO

a valere come parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue, a modifica della convenzione a rogito Notaio ~~Ferdinando MERZERI in data 24 giugno 2009, repertorio n. 54696/18236~~, **Stefano De Giovanni stipulata in data 28/02/2014 rep. 15818-5878 del 28/02/2012** succitata.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - GENERALITA' (Articolo non modificato)

La presente convenzione accompagna il del Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa (P.E.C.L.I.), finalizzato alla trasformazione urbanistica di un'area localizzata nella frazione Pasta da destinazioni miste produttive e commerciali in destinazioni miste residenziali e terziarie.

Il P.E.C.L.I. viene approvato in conformità alle indicazioni che l'Amministrazione Comunale di Rivalta di Torino si è data con l'adozione del Progetto Definitivo della Variante generale del PRGC, avvenuta il 7 febbraio 2008, che definisce le nuove destinazioni urbanistiche.

La proposta prevede la realizzazione di un'edificazione mista costituita da villette a schiera e da palazzine pluripiano, il tutto meglio specificato negli elaborati grafici.

ART. 2 - ELABORATI DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO (Art. modificato)

L'attuazione del P.E.C.L.I. da realizzare sugli immobili siti in Comune di Rivalta di Torino, così come identificati in premessa, avverrà in conformità a quanto previsto dagli elaborati di progetto **allegati alla convenzione sottoscritta in data 24/06/2009 rep. n. 54696/18236** ~~sotto la lettera "A", unitamente alla delibera della Giunta Comunale n. 206 del 20 dicembre 2011.~~ **La modifica al progetto di P.E.C.L.I. è costituita dai seguenti nuovi elaborati allegati al presente atto sotto la lettera "A", unitamente alla delibera della Giunta Comunale n. del**:

- relazione illustrativa
- schema di convenzione
- tavole di progetto:
 - Tav 3.1 ter (Azzonamento)
 - Tav 4.1 ter (Edificio A – Piante)

ART. 3 - UTILIZZAZIONE URBANISTICA DEL P.E.C.L.I. (Articolo non modificato)

Il Piano Esecutivo prevede l'utilizzazione urbanistica delle aree di cui in premessa, della superficie complessiva di mq. 11.999 (undicimilanovecentonovantanove), che ricadono nell'area denominata DE8 del Progetto Definitivo della Variante Generale del PRGC (aree occupate da insediamenti produttivi di cui si prevede il trasferimento e il cambio di destinazione d'uso) approvata dalla Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 62-2471 del 27 luglio 2011.

L'utilizzazione urbanistica del terreno viene attuata secondo le destinazioni individuate sulle tavole di progetto allegate, e che vengono di seguito così sintetizzate:

- A) aree fondiari a destinazione residenziale e terziaria, mq. 7.993 (settemilanovecentonovantatré);
- B) aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria ex art. 51 della L.R. 56/77 e s.m.i.: mq. 2.116 (duemilacentosedici);
- C) aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria ex art. 51 della L.R. 56/77 e s.m.i.: non previste.

Le destinazioni d'uso di cui alla lettera A) non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione, tranne che per rilevanti interessi da accertarsi da parte della pubblica amministrazione.

Le modalità di utilizzazione delle aree di cui alle lettere B - C sono definite nella presente convenzione dai successivi articoli. I progetti delle opere infrastrutturali e degli impianti ivi previsti, se realizzati dal soggetto attuatore, saranno oggetto di Permesso di Costruire gratuito, da richiedersi dallo stesso all'Amministrazione Comunale e con progetti da predisporre secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale . Settore LL.PP. e Patrimonio - e le prescrizioni della legislazione vigente di settore.

L'Amministrazione Comunale si impegna a verificare, in sede di rilascio di Permesso di Costruire, il coordinamento degli interventi, in modo da garantire omogeneità di tipologia e di materiali, nonché assicurare il rispetto dell'unitarietà della soluzione urbanistica del presente P.E.C.L.I. e la realizzazione coordinata degli interventi infrastrutturali.

L'individuazione delle aree risulta dal tipo di frazionamento n. 2009/121277 approvato dall'U.T.E. in data 26 febbraio 2009, di cui, in fotocopia, trovasi allegato sotto la lettera C) all'atto di convenzione a rogito Notaio Ferdinando MERZARI in data 24 giugno 2009, repertorio n. 54696/18236, succitata, l'attestato di approvazione e l'estratto di mappa relativo.

Le aree individuate alla lettera B) del presente articolo vengono o verranno cedute alle condizioni previste all'art. 5, mentre le aree individuate alla lettera C) non sono previste.

ART. 4 - UTILIZZAZIONE EDILIZIA DELL'AREA A DESTINAZIONE (RESIDENZIALE, TERZIARIA etc.) DEL P.E.C.L.I. (Articolo modificato)

Il soggetto attuatore si impegna, per sé, successori e/o aventi causa, alla manutenzione delle aree fondiarie a destinazione residenziale affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti dalla presente convenzione.

Nelle aree di cui all'art. 3 lettera A) è prevista la seguente utilizzazione edilizia:

- sul lotto A la realizzazione di n. 1 edificio con destinazione residenziale per complessivi mq. 1441 (millequattrocentoquarantuno);
- sul lotto A la realizzazione di n. 1 edificio con ~~mq. 255,50 (duecentocinquantacinque virgola cinquanta)~~ a ~~destinazione terziaria e mq. 255,50 (duecentocinquantacinque virgola cinquanta)~~ a destinazione terziaria e/o residenziale per complessivi mq. 511 (cinquecentoundici);
- sul lotto B la realizzazione di n. 1 edificio con destinazione residenziale per complessivi mq. 1564 (millecinquecentosessantaquattro);
- sul lotto C la realizzazione di n. 1 edificio con destinazione residenziale per complessivi mq. 2480 (duemilaquattrocentoottanta);

Come meglio rappresentati negli schemi di massima nella tav. n. 4.1.

La disposizione planimetrica degli edifici all'interno dell'area fondiaria, i profili regolatori e le caratteristiche tipologiche sono indicate alla tavola n. 3.1.

I progetti degli edifici hanno titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire e saranno ulteriormente precisati negli atti tecnici a corredo della domanda del Permesso di Costruire e/o S.C.I.A.

Resta comunque inteso che non possono essere variate le quantità totali delle aree fondiarie e la loro superficie.

Le quantità volumetriche previste per ogni edificio sono indicative e potranno essere traslate fra edificio ed edificio, fermo restando la quantità massima di volumetria/superficie prevista nel P.E.C.L.I. di mq. 5.999 (cinquemilanovecentonovantanove) totali.

La sagoma degli edifici, la distribuzione della volumetria ed il numero delle unità immobiliari definiti negli elaborati grafici e tecnici hanno carattere indicativo e potranno essere modificati in fase di richiesta dei Permessi di Costruire e/o S.C.I.A., fermo restando il rispetto delle confrontanze fra i fabbricati e delle distanze dai confini del P.E.C.L.I., e sempre che non comportino modifiche alle tipologie, tali da costituire variante essenziale ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 380/01.

TITOLO II

URBANIZZAZIONE PRIMARIA

ART. 5 - CESSIONE DELLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. (Articolo non modificato)

I proponenti in relazione al disposto dell'articolo 45 della legge regionale 56/77, punto 1, e s.m.i., nonché del quinto comma dell'articolo 28 della legge n. 1150/42, per cose che dichiarano e garantiscono loro, totalmente ed esclusivamente proprie, SI IMPEGNANO A CEDERE gratuitamente, perché senza corrispettivo in denaro, ma in esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione al Comune di Rivalta di Torino, che in persona di chi sopra accetta, le seguenti aree occorrenti per le urbanizzazioni primarie e precisamente:

Aree indicate nella tavola n. 3.1, della superficie complessiva di mq. 3397 (tremilatrecentonovantasette), censite a catasto terreni al foglio n. 41, mappali n. 292 – 295 – 305 – 308 – 310 – 299 – 300 – 302 – 298 – 301, di cui alle seguenti coerenze: via Foglienghi, mappali 138 – 281 – 216 – 195 – 279 – 278.

Le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella tav. n. 3.1 sono così ripartite:

strada pubblica Via dei Campi: mq 493 (quattrocentonovantatré);

aree di pertinenza Via dei Campi: mq 634 (seicentotrentaquattro);

verde pubblico: mq 603 (seicentotré);

parcheggio pubblico: mq 1.254 (milleduecentocinquantaquattro);

marciapiede: mq 259 (duecentocinquantanove);

pista ciclabile: mq 186 (centottantasei);

Per un totale di 3.429 (tremilaquattrocentoventinove) mq.

Si precisa che i mappali 292 – 295 – 299 – 300 – 302 – 298 e 301 sono di proprietà della società “Impresa Edil Sannicolese di Lo Bue Gaetana Maria e Ferrara Mattia s.n.c; il mappale 305 è di proprietà del signor Vicentini Luisito; i mappali 308 – 310 della società “Sibona s.a.s di Grosso Antonio e C.”. Ai fini della trascrizione della presente modifica di convenzione si precisa altresì che sono di proprietà della società “Impresa Sannicolese s.n.c” anche i mappali 296 – 297 – 293 – 294 – 304 e 303 parte (303 sub 2 al C.F.); della società “Sibona s.a.s” anche i mappali 309 – 312 – 313 – 297; del signor Vicentini Luisito anche i mappali 306 – 307; della società “Foglienghi s.r.l.” anche il mappale 303 parte (303 sub. 1 al C.F.).

Le scelte operate nella definizione degli spazi pubblici derivano dalle indicazioni di modifica della viabilità previste dal PRGC e dallo SUE dell'area CC16 e consistenti nella già citata strada a fondo cieco prevista sul lato Est dell'area e dall'allargamento della strada dei Foglienghi; tali scelte hanno portato alle seguenti definizioni:

- per i parcheggi è previsto un parcheggio “a isola” con accesso dalla strada Foglienghi corrispondente all'area S186 in posizione simmetrica con un analogo parcheggio previsto dallo

SUE dell'area CC16 e una striscia di parcheggi in linea sulla via dei Campi, con annesso viale alberato;

- per quanto riguarda le aree a verde, queste sono risolte nell'ambito dell'allargamento della strada dei Foglienghi che dalla attuale sezione stradale variabile, viene portata a 7 (sette) metri di carreggiata con affiancata una fascia verde di profondità pari a 1,5 (uno virgola cinque) metri alberata, una pista ciclabile di 3 (tre) metri e un marciapiede di 1,5 (uno virgola cinque) metri secondo indicazioni dell'Ufficio tecnico. Vengono inoltre inseriti due viali alberati rispettivamente sulla via dei Campi e sulla Viabilità Privata ad uso Pubblico come indicato dalla scheda di Piano Regolatore.

La realizzazione della strada dei Foglienghi e della pista ciclabile costituisce un invito alla prosecuzione di un asse stradale e ciclabile di connessione con il parco urbano. Inoltre la pista ciclabile è stata anche inserita in progetto lungo la Viabilità Privata ad uso Pubblico per permettere il collegamento con l'attuale area verde attrezzata.

Le aree di cui al presente articolo vengono o verranno cedute gratuitamente con tutte le garanzie sulla libertà da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, privilegi, liti pendenti, arretrati di imposte, trascrizioni in pregiudizio e con le più ampie garanzie di evizione, con formale rinuncia ad ogni diritto di ricorso, qualora per qualsiasi ragione l'area destinata all'edificazione non venisse in tutto o in parte utilizzata nei termini e nelle quantità previste. Si stabilisce che il Comune di Rivalta di Torino ne entrerà nel pieno possesso al momento della stipula della presente convenzione, ovvero, ad approvazione del collaudo provvisorio delle infrastrutture.

In caso di realizzazione diretta delle opere infrastrutturali, la cessione delle stesse avverrà mediante stipula, con onere a carico del soggetto attuatore, di atto pubblico traslativo del diritto di proprietà, alla cui firma i soggetti attuatori provvederanno entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione, che dovrà essere effettuato nei termini e secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo numero 163/2006 e s.m.i.

L'Amministrazione ha ampia facoltà nel tempo di utilizzare le aree dismesse ad uso pubblico, anche con destinazione diversa, fermo restando che si tratta di standard di cui all'art. 21 L.R. 56/77 e s.m.i.

Nel caso in cui le opere infrastrutturali vengano realizzate direttamente, l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria resta a carico del soggetto attuatore, fino alla data del relativo rogito notarile per la cessione di aree e opere.

ART. 6. - ONERI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. (Articolo non modificato)

Considerato il principio sancito dal D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380. Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di equivalenza tra le opere di urbanizzazione necessarie ad infrastrutturare un'area, computata in forma analitica e l'importo degli oneri di urbanizzazione da corrispondere computati in forma sintetica; si procede al calcolo sintetico, secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 18 dicembre 2008, e pertanto con il seguente conteggio:

Euro/mq. 85,00 (ottantacinque/00) x mq. 5999 (cinquemilanovecentonovantanove) = Euro 509.915,00 (cinquecentonovemilanovecentoquindici/00).

Mentre in forma analitica, sulla base della stima contenuta nel progetto preliminare, redatto ai sensi del Decreto Legislativo numero 163/2006 e s.m.i., nonché dell'art.18 del D.P.R. n. 554/1999, allegato al PECLI, si presume un importo di Euro 515.333,24 (cinquecentoquindicimilatrecentotrentatrè virgola ventiquattro) – 20% = Euro 412.266,60 (quattrocentododicimiladuecentosessantasei virgola sessanta).

Pertanto in virtù del principio di equiparazione soprarichiamato si assume quale importo degli oneri di urbanizzazione primaria il più vantaggioso per l'ente, pari a Euro 509.915,00 (cinquecentonovemilanovecentoquindici/00).

Il soggetto attuatore realizzerà opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri, quindi, l'importo più vantaggioso, come sopra determinato, è da considerarsi a titolo presuntivo, dovendo il soggetto attuatore predisporre progetto esecutivo dei lavori da effettuare, il cui quadro tecnico-economico, approvato dal Comune, costituisce riferimento definitivo per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria, da tradursi in opere eseguite.

Qualora le opere realizzate a scomputo comportino costi inferiori alla stima risultante dall'applicazione del principio di equiparazione degli oneri, la differenza dovrà essere versata a favore del Comune, prima del rilascio del primo Permesso di Costruire e/o D.I.A.

Alla firma della presente convenzione, i proponenti che eseguono direttamente le opere di urbanizzazione primaria, producono polizza fidejussoria di importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo delle opere prevista nel progetto di PECLI.

Il versamento degli oneri dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale in unica soluzione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale successiva all'approvazione del progetto esecutivo.

Il soggetto attuatore non avrà diritto al rimborso delle quote di urbanizzazione primaria già versate al Comune, qualora rinunciassero in tutto o in parte all'esecuzione degli edifici concessi.

ART. 7- ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

(Articolo non modificato).

Il soggetto attuatore, sulla base di quanto previsto al precedente art. 3 ed in relazione al disposto del punto n. 2 art. 45 della L.R. n. 56/77 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., si obbliga per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumere l'impegno di progettare ed eseguire le opere di urbanizzazione primaria, opere elencate all'art. 51 della stessa Legge Regionale, interessanti i lotti oggetto di convenzionamento.

Le opere di urbanizzazione primaria si prevede che vengano realizzate in due lotti funzionali correlati all'individuazione di unità minime di intervento (U.M.I.) del P.E.C.L.I. in oggetto, come si evince dall'allegata planimetria e nello specifico:

- Unità Minima di Intervento 1 (uno) prevede la realizzazione di 778 (settecentosettantotto) mq di opere di urbanizzazione primaria previste nell'area a servizi destinata a parcheggio pubblico e le opere di urbanizzazione primaria relative ai marciapiedi, aiuole verdi con alberature e pista ciclabile lungo i lati sud ed est della U.M.I. 1.

- le unità minime di intervento 2.1 e 2.2 prevedono la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria in progetto non realizzate con l'U.M.I. 1 (uno).

I Permessi di Costruire e/o S.C.I.A. per qualunque opera da realizzarsi sulle aree fondiarie di cui all'art. 3, potranno essere richiesti successivamente all'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria.

L'importo totale presunto di tali opere è di Euro 515.333,24 (cinquecentoquindicimilatrecentotrentatré virgola ventiquattro) – 20% = Euro 412.266,60 (quattrocentododicimiladuecentosessantasei virgola sessanta)

Il valore delle opere di urbanizzazione primaria, realizzate dal soggetto attuatore, verrà scomputato dagli oneri di urbanizzazione di cui al precedente art. 6.

Per il calcolo analitico dei costi delle opere medesime vale l'applicazione, ai computi metrici prodotti, dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte, vigente al momento della approvazione del P.E.C.L.I., scontato del 20% (venti per cento).

Le opere che il soggetto attuatore si obbliga ad eseguire direttamente saranno specificate nel progetto esecutivo, che dovrà comprendere tutti gli elaborati previsti dall'art. 35 del D.P.R. n. 554/99, da predisporre a cura del soggetto attuatore stesso. Detto progetto dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale, successivamente all'acquisizione dei pareri tecnici necessari.

Inoltre il progetto medesimo dovrà tenere conto di tutti quei fattori influenti sulle opere da eseguire, in modo che le infrastrutture risultino complete, compiute e funzionali.

Sono a carico del soggetto attuatore le spese di progetto, quelle di direzione lavori e di collaudo.

Non è prevista l'applicazione della "Revisione prezzi". I prezzi si intendono fissi ed immutabili per tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione.

E' ad esclusivo carico dei proponenti il costo delle opere inerenti alla superficie fondiaria (viabilità di servizio o infrastrutture) ed i relativi allacciamenti. Le opere devono essere iniziate ed ultimate nel termine stabilito nel successivo articolo.

Le opere indicate in progetto dovranno essere eseguite da imprese idonee, attestate SOA per la categoria e classifica riportate alla natura e all'importo delle opere. Dette attestazioni dovranno essere obbligatoriamente allegare alla denuncia di inizio lavori.

La mancanza di attestazione SOA da parte dell'impresa esecutrice dei lavori a scumpo, comporterà il mancato riconoscimento dell'utilità delle opere realizzate ed il conseguente obbligo da parte del soggetto attuatore di versare integralmente gli oneri come determinati a seguito dell'applicazione del principio di equiparazione.

ART. 8 – TEMPI ED ATTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Articolo non modificato).

Il soggetto attuatore si obbliga, in relazione al disposto dell'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i., a presentare entro 120 giorni dalla firma della presente convenzione, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria conforme a quanto disciplinato dal precitato art. 35 D.P.R. n. 554/99. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere opportune varianti al suddetto progetto esecutivo.

L'ultimazione dei lavori di urbanizzazione dovrà essere accertata con denuncia di fine lavori e l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

Eventuali varianti alle opere di urbanizzazione, necessarie al loro corretto funzionamento, dovranno essere predisposte, progettate ed approvate dal Comune di Rivalta di Torino in attuazione dell'articolo 25 della Legge n. 109/94 e s.m.i.

Il Comune può effettuare in qualsiasi momento controlli sulla esecuzione delle opere di urbanizzazione, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici. I controlli possono essere eseguiti in corso d'opera e sono diretti ad accertare l'osservanza delle prescrizioni del progetto esecutivo delle opere stesse, fermo restando che i proponenti si obbligano ad attuare tutti quegli interventi di adeguamento o sostitutivi, di opere realizzate non conformemente ai progetti approvati o alle disposizioni operative impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici.

La nomina del Direttore dei Lavori è rimessa all'Amministrazione Comunale. Resta inteso che si potrà procedere ad affidare la direzione dei lavori a professionista esterno, le cui spese saranno poste dall'Amministrazione Comunale a carico del soggetto attuatore.

Di tale scelta sarà data comunicazione agli interessati entro 30 (trenta) giorni dal provvedimento di nomina.

ART. 9 - COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Articolo non modificato).

Per tutti i lavori eseguiti dal soggetto attuatore sarà nominato dall'Amministrazione Comunale un collaudatore in corso d'opera diverso dal progettista e dal direttore lavori, con il rimborso da parte del primo della parcella professionale.

Le operazioni di collaudo provvisorio dovranno essere ultimate entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori.

Per il collaudo si applicano le norme previste dall'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

In ogni caso il cessionario manterrà la responsabilità della corretta esecuzione delle opere ai sensi degli articoli 1667 e 1669 del Codice Civile.

Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria realizzate dai soggetti attuatori, almeno per il lotto per cui viene richiesta l'agibilità.

ART. 10 - GARANZIE FIDEJUSSORIE. (Articolo non modificato)

In virtù delle disposizioni contenute nella presente convenzione il soggetto attuatore in ogni caso è tenuto all'atto della firma della presente convenzione a presentare idonea garanzia fidejussoria bancaria e/o assicurativa, contratta con compagnie autorizzate indicate nell'apposito elenco-albo approvato ai sensi di legge, dell'importo pari al 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori, a garanzia della corretta esecuzione delle opere a scomputo e delle spese tecniche a carico del soggetto attuatore.

La cauzione dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e altresì contenere la clausola a prima richiesta dell'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dal ricevimento.

La polizza suddetta sarà svincolata con l'approvazione del collaudo definitivo, come disciplinato dal Decreto Legislativo numero 163/2006 e s.m.i.

Il soggetto attuatore si obbliga per sé e aventi diritto ad integrare il valore della fidejussione qualora ciò fosse richiesto dall'esecuzione di maggiori lavori.

Il soggetto attuatore ha prodotto polizza fideiussoria assicurativa emessa da "Reale Mutua Assicurazioni numero 2009/50/2064483 con decorrenza 29 aprile 2009.

TITOLO III

URBANIZZAZIONE SECONDARIA

ART. 11 – CESSIONE DELLE AREE PER URBANIZZAZIONE SECONDARIA. (Articolo non modificato)

Non sono previste aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria ex art. 51 della L.R. 56/77 e s.m.i.

ART. 12 – MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA (Articolo non modificato).

L'ammontare della monetizzazione, determinato in €/mq. 50,00 (cinquanta/00) per aree ex art. 21 L.U.R., ed €/mq. 25 (venticinque) per aree ex art. 22 L.U.R., secondo i criteri fissati dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 in data 18 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, risulta di complessivi Euro 98.500,00 (novantottomilacinquecento/00) di cui Euro 57.250,00 (cinquantasettemiladuecentocinquanta/00) per l'art.21 e 41.250,00 (quarantunomilduecentocinquanta/00) per l'art.22 ed è stata versata in data anteriore alla stipula del presente atto e risulta sufficiente al soddisfacimento dello standard minimo fissato dagli art. 21 e 22 della L.U.R. calcolato su 115 (centoquindici) abitanti teorici.

Il soggetto attuatore non avrà diritto ad alcun rimborso di quanto versato, qualora rinunciasse in tutto od in parte alla realizzazione del P.E.C.L.I.

ART. 13. - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA. (Articolo non modificato)

Il soggetto attuatore, in relazione al disposto dell'art. 16 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (T.U. sull'edilizia) e secondo le indicazioni contenute nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 18 dicembre 2008, si impegna per sé, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo a corrispondere al Comune di Rivalta di Torino gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, quantificati secondo i parametri ed i valori individuati nella deliberazione sopra citata, che sono per l'area in oggetto, Euro 65,00 (sessantacinque/00) al mq./mq.

L'importo complessivo del contributo è di Euro 65,00 (sessantacinque/00) X 5999 (cinquemilanovecentonovantanove) = Euro 389.935,00 (trecentottantanovemilanovecentotrentacinque/00) e verrà corrisposto al Comune secondo le forme ed i criteri fissati dalla deliberazione di C.C. n. 119 del 18 dicembre 2008, e precisamente in due rate, di cui la prima pari al 60% dell'intera somma, prima del ritiro del Permesso di Costruire e/o D.I.A., mentre l'altra entro sei mesi dal rilascio del Permesso di Costruire e/o D.I.A.

Il soggetto attuatore e successori o aventi causa non avrà diritto al rimborso delle quote di urbanizzazione secondaria già versate al Comune, qualora rinunciasse in tutto o in parte alla esecuzione degli edifici concessi. Resta inteso che, variando gli importi stabiliti nella già citata delibera di Consiglio Comunale n. 119 del 18 dicembre 2008, il contributo da corrispondere sarà commisurato ai nuovi importi in vigore nel momento del rilascio del singolo Permesso di Costruire e/o D.I.A.

L'eventuale rinnovo del Permesso di Costruire e/o D.I.A. impone la revisione dell'importo versato, che dovrà essere aggiornato alla quota in vigore al momento del rinnovo stesso.

Le opere di urbanizzazione secondaria, per le quali viene versato il contributo, saranno eseguite dal Comune in relazione agli stanziamenti previsti dal bilancio, all'apporto di nuovi contributi da parte del PECLI ed alla espansione degli insediamenti.

Il Comune si riserva la facoltà di impiegare i contributi previsti nel presente articolo, anche nell'esecuzione di una sola opera organica di urbanizzazione sociale.

ART. 13 BIS – ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ED INDOTTA (Art. modificato)

Il soggetto attuatore, in relazione al disposto dell'art. 45 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., si obbliga per sé e per i loro aventi diritto ad assumersi gli oneri di costruzione ~~delle seguenti~~ di opere di urbanizzazione secondaria indotta **che saranno definite da uno studio di fattibilità che il Comune si impegna a trasmettere ai Soggetti Attuatori entro tre mesi dalla data di stipula della presente modifica di convenzione.**

~~realizzazione, contestualmente all'inizio dei lavori edilizi, degli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi nelle vicinanze del nuovo intervento residenziale nello specifico, copertura dei campi da bocce con struttura di elevazione, orditura metallica e copertura con telone in PVC; costruzione della piattaforma per il gioco basket realizzata con massicciata di pietrisco, tappetino in conglomerato bituminoso di tipo binder, calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento, tappetino di malta bituminosa fine, manto di finitura in resine acriliche, tracciamento campo e canestri.~~

~~La valutazione del costo delle opere in programma è effettuata dai proponenti, sulla base di una stima sommaria, con computo metrico estimativo sulla base del prezziario "Opere pubbliche di manodopera, noli ed opere compiute", della Regione Piemonte, vigente al momento della stipula della presente Convenzione, accertata dai competenti Uffici Comunali.~~

Le opere saranno oggetto di un progetto esecutivo da consegnarsi entro 6 mesi dalla data di ricevimento dello studio di fattibilità trasmesso dall'Amministrazione Comunale, redatto a cura e spese esclusivamente della società "IMPRESA EDIL SANNICOLESE DI LO BUE GAETANA MARIA E FERRARA MATTIA S.N.C." e da approvarsi da parte degli organi comunali preposti.

Dette opere saranno eseguite direttamente a cura ed a spese dei soggetti attuatori ed ultimate con la fine lavori del ~~Primo~~ Permessi di Costruire **relativo alla U.E.I. 2. La società EDIL SANNICOLESE si impegna a eseguire opere** fino ad un importo pari a Euro 80.000 (ottantamila/00) netti, rispetto ai costi dettagliati nel computo metrico estimativo, applicando il Prezziario della regione Piemonte vigente al **momento della stipula della presente convenzione** ~~gennaio 2008~~, scontato del 20% (venti per cento), ~~ad eccezione della piattaforma per il gioco basket~~

~~che verrà realizzata in contemporanea con le opere di urbanizzazione relative alla Unità Minima di Intervento 1 in ottemperanza all'accoglimento da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n.97 del 20 ottobre 2008 di una osservazione pervenuta durante il periodo di pubblicazione del PECL.~~ **Nel caso in cui le opere realizzate non ammontassero a € 80.000,00 l'eventuale differenza sarà conguagliata entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo delle opere stesse. Per i lavori eseguiti dalla società EDIL SANNICOLESE sarà nominato dall'Amministrazione Comunale un Direttore dei Lavori diverso dal progettista, con il rimborso da parte del primo della parcella professionale. Il Direttore dei Lavori sarà incaricato della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione. La società EDIL SANNICOLESE si impegna a produrre idonea polizza fideiussoria contestualmente al rilascio del permesso di costruire della U.E.I. 2 di importo pari a € 80.000,00 maggiorato del 20%: il rilascio del Permesso di Costruire dell'U.E.I. 2 è subordinato alla presentazione della predetta polizza.** Saranno altresì effettuate le piantumazioni di venti alberi di essenze autoctone di fusto medio grande [diametro tronco 12 (dodici) – 13 (tredici) cm] da collocare in aree limitrofe all'intervento, come da indicazione degli uffici comunali, a fronte dell'abbattimento di due piante da fusto grande presenti all'interno dell'area d'intervento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 – CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE. (Articolo non modificato)

Il soggetto attuatore, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, viste le disposizioni dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/01, si obbliga ad assumere gli oneri relativi al costo di costruzione.

Tali oneri verranno contabilizzati secondo le modalità in vigore al momento del rilascio del Permesso di Costruire, e verranno versati al Comune, in conformità alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 18 dicembre 2008.

ART. 15 – ALLACCIAMENTI ALLE INFRASTRUTTURE E ALLE RETI ESISTENTI. (Articolo non modificato)

Il soggetto attuatore, si obbliga per sé, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, nel rispetto delle leggi di settore e dei Regolamenti vigenti nel Comune di Rivalta di Torino ad allacciare, a propria cura e spese, le infrastrutture primarie previste nel presente P.E.C.L.I. alle relative reti esistenti comunali.

Inoltre saranno a totale carico del soggetto attuatore tutte le opere e contributi che eventualmente saranno richiesti dalle Società erogatrici dei servizi tecnologici per energia elettrica - acqua - gas - telefono - ecc.

ART. 16 – RINUNCIA ALLA RETROCESSIONE DELLE AREE. (Articolo non modificato)

La cessione delle aree di cui ai precedenti articoli n. 5 e 6 sarà accompagnata da formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione, anche nel caso in cui per qualsiasi ragione, le aree destinate alla edificazione, non siano totalmente o parzialmente utilizzate dai soggetti attuatori, successori o aventi causa.

ART. 17. - PASSAGGIO DI PROPRIETA' DELLE AREE E LORO MANUTENZIONE.

(Articolo non modificato)

Con il passaggio di proprietà di aree ed opere viene trasferito a carico del Comune anche l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sino a che non avviene il trasferimento della proprietà, il collaudo delle opere realizzate ed il relativo rogito notarile, sarà obbligo del soggetto attuatore di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 18 – OBBLIGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE (Articolo non modificato).

Il soggetto attuatore dichiara di avere piena conoscenza dell'obbligo di ottenere regolare Permesso di Costruire e/o S.C.I.A. per le opere, anche di urbanizzazione, da realizzare nell'ambito del P.E.C.L.I.

I permessi dovranno in ogni caso rispettare quanto previsto nel presente P.E.C.L.I. e quanto contenuto negli articoli 16 e 17 del D.P.R. n. 380/01 e in tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari che dettano norme per il legittimo rilascio dei Permessi di Costruire e/o D.I.A. , con particolare riferimento a quelle relative alla salvaguardia dell'ambiente.

I Permessi di Costruire e/o S.C.I.A. relativi all'edificazione residenziale, dovranno essere richiesti successivamente all'approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria.

ART. 19 – ALIENAZIONE DELLE AREE DEL P.E.C.L.I. (Articolo non modificato)

Qualora il soggetto attuatore proceda ad alienazione delle aree oggetto del P.E.C.L.I. dovrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla presente convenzione.

Il soggetto attuatore e gli acquirenti restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi connessi al presente contratto, in particolare all'obbligo di non poter abitare o fare abitare le residenze realizzate, prima del rilascio del certificato di abitabilità. A garanzia di quest'ultimo obbligo viene richiesta polizza fidejussoria di importo pari al 20% (venti per cento) degli oneri di urbanizzazione primaria e con le caratteristiche di cui al precitato articolo 10.

Il soggetto attuatore dovrà dare notizia al Comune di ogni trasferimento, entro trenta giorni dall'atto notarile di trasferimento della proprietà, pena una sanzione pari al valore del due per cento dell'immobile trasferito.

Il Comune potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento predetto.

In ogni caso di trasferimento parziale degli oneri di cui sopra, i proponenti ed i loro successori od aventi causa nell'esecuzione di opere ed impianti dovranno attenersi alle norme dettate dalla presente convenzione.

ART. 20 – TRACCIAMENTI. (Articolo non modificato)

Il soggetto attuatore si obbliga a tracciare, a proprie cura e spese, le strade, le delimitazioni dei lotti e quant'altro attiene al piano stesso riferentesi alle aree di urbanizzazione primaria e secondaria, con l'apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria di insieme del P.E.C.L.I. con gli opportuni riferimenti.

A tracciamento definito, l'Ufficio Tecnico Comunale provvederà a verificare la conformità dello stesso con il tipo di frazionamento approvato dall'U.T.E.

ART. 21 - PICCOLE MODIFICHE. (Articolo non modificato)

L'Amministrazione Comunale potrà consentire, su istanza del soggetto attuatore, nell'ambito della legislazione vigente e a proprio insindacabile giudizio, modeste modifiche al P.E.C.L.I. che non alterino il contenuto e le caratteristiche generali, ma che siano migliorative sia della composizione urbanistica sia dell'utilizzo delle infrastrutture in progetto.

ART. 22 – SANZIONI. (Articolo non modificato)

Oltre alle sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti in materia, in particolare dal D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, dall'art. 69 della L.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., e da quelle già previste dagli articoli precedenti, le Parti convengono di stabilire le seguenti sanzioni convenzionali:

a) in caso di inosservanza delle destinazioni d'uso fissate nel piano di intervento (art. 45 L.R. n. 56/77):

- penale convenzionale a carico dei lottizzanti o degli aventi diritto, pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli Uffici Comunali;

b) in caso di inosservanza delle caratteristiche tipologiche previste dai progetti allegati alla presente Convenzione, qualora gli stessi non siano stati preventivamente autorizzate dal Comune:

- penale pari al 20% (venti per cento) del contributo dovuto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380;

c) in caso di inosservanza delle caratteristiche costruttive previste dalla Relazione Tecnico-Illustrativa allegata e dai progetti, qualora gli stessi non siano stati preventivamente approvati dal Comune:

- penale pari al 10% (dieci per cento) del contributo di cui alla precedente lettera b).

Relativamente alle sanzioni non previste, si applicano le disposizioni previste dall'art. 45, numero 4, dall'articolo 69 punto b) della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i. e dal D.P.R. 380/01.

La presente convenzione deve essere stipulata entro sei mesi dalla data di deliberazione di approvazione dello schema di convenzione.

ART. 23 – TRASCRIZIONE. (Articolo non modificato)

Le parti autorizzano il competente Ufficio del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di Torino II a trascrivere il presente atto, con sollievo dello stesso conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 24 - SPESE D’UFFICIO. (Articolo non modificato)

Sono a totale carico del soggetto attuatore le spese relative alla stipulazione, registrazione, trascrizione della presente convenzione e dei conseguenti atti traslativi della proprietà in essa previsti (vulture delle aree cedute, ecc...).

ART. 25 - ALTRE NORME. (Articolo non modificato)

Per quanto non contenuto nel presente atto, si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare al T.U. delle 19 disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/01 e alla L.R. n. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest’atto da me scritto in parte ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia. Atto che leggo ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, meco notaio lo sottoscriviamo alle ore _____.

Quale atto occupa _____ fogli per pagine intere _____ e fin qui della presente _____

VITETTA MARIA

LO BUE GAETANA MARIA

FERRARA MATTIA

GROSSO ANTONIO

GROSSO SIMONA

VICENTINI LUISITO

_____ - **NOTAIO**